



diritto religioni

Semestrale

Anno XIV - n. 2-2019

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l’Italia, € 75,00
per l’estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell’importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell’ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>
Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Nullità matrimoniale canonica e contestata prolungata convivenza coniugale

MARCO CANONICO

SOMMARIO: 1. *La rilevanza della prolungata convivenza coniugale nell'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica di nullità matrimoniale.* – 2. *La decisione oggetto d'esame*

1. La rilevanza della prolungata convivenza coniugale nell'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica di nullità matrimoniale

Nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Villa Madama, che all'art. 8.2 prevede la possibilità di attribuire efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la giurisprudenza italiana ha fornito nel corso del tempo interpretazioni del dato normativo che hanno avuto l'effetto di limitare in misura notevole il riconoscimento delle pronunce canoniche.

In un primo momento le restrizioni hanno riguardato le invalidità di natura simulatoria con l'introduzione del criterio della tutela della buona fede come principio di ordine pubblico in materia matrimoniale¹, con conseguente ostacolo al riconoscimento delle pronunce di invalidità del vincolo fondate sull'esclusione del matrimonio o di sue proprietà o elementi essenziali operata da un solo coniuge, in ragione della necessità di tutelare l'affidamento dell'altra parte in ordine alla validità del vincolo coniugale². Gli effetti di tale restrittivo orientamento vengono solo in parte mitigati dalla precisazione secondo cui, nonostante l'esclusione posta in essere da una parte, è comunque

¹ Cass. sez. un. 1° ottobre 1982 n. 5026 ha ritenuto che la tutela della buona fede e dell'affidamento costituisca esigenza imprescindibile ed inderogabile in materia matrimoniale, rientrando detta tutela nel novero dei principi di ordine pubblico.

² Fra le numerose pronunce in tal senso: Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 19 novembre 2003 n. 17535, 16 luglio 2003 n. 11137, 6 marzo 2003 n. 3339, 12 luglio 2002 n. 10143, 28 marzo 2001 n. 4457, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 10 giugno 1987 n. 5051, 12 marzo 1987 n. 2552, 13 gennaio 1987 n. 142, 22 dicembre 1986 n. 7834, 13 ottobre 1986 n. 5986.

possibile pervenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo qualora il coniuge non simulante fosse stato, all'epoca delle nozze, a conoscenza delle altrui intenzioni escludenti³, ovvero avrebbe potuto percepirle facendo uso dell'ordinaria diligenza⁴. Secondo la giurisprudenza infatti nell'ipotesi in cui il non simulante ha effettiva conoscenza dell'altrui volontà contra matrimonii substantiam si realizzerebbe una sorta di accordo simulatorio, idoneo ad escludere in capo al non simulante la buona fede e l'affidamento sulla validità del vincolo che contrae; nel caso invece di colposa ignoranza dell'altrui esclusione tale affidamento, pur presente, non sarebbe incolpevole e come tale non risulterebbe meritevole di tutela da parte dell'ordinamento⁵.

³ In tal senso, ad esempio, Cass. 25 giugno 2019 n. 17036, 14 febbraio 2019 n. 4517, 5 marzo 2012 n. 3378, 19 ottobre 2007, 8 maggio 2007 n. 10452, 29 aprile 2004 n. 8205, n. 22011, 14 marzo 1996 n. 2138, 8 agosto 1988 n. 4875, 3 giugno 1988 n. 3779, 15 dicembre 1987 n. 9297, 10 giugno 1987 n. 5051, 22 dicembre 1986 n. 7834, 13 ottobre 1986 n. 5986, 7 maggio 1986 n. 3064, 9 dicembre 1985 n. 6215, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5599, 19 marzo 1985 n. 2025, 21 gennaio 1985 n. 192, 15 ottobre 1984 n. 5166, 17 novembre 1983 n. 6862, 28 gennaio 1983 n. 770, 24 dicembre 1982 n. 7128, 1° ottobre 1982 n. 5026.

⁴ Cfr., fra le altre, Cass. 25 giugno 2019 n. 17036, 14 febbraio 2019 n. 4517, 2 febbraio 2015 n. 1790, 28 gennaio 2015 n. 1620, 22 maggio 2014 n. 11401, 18 dicembre 2013 n. 28220, 5 marzo 2012 n. 3378, 19 ottobre 2007 n. 22011, 8 maggio 2007 n. 10452, 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 29 aprile 2004 n. 8205, 16 luglio 2003 n. 11137, 12 luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 14 marzo 1996 n. 2138, 2 dicembre 1993 n. 11951, 8 agosto 1988 n. 4875, 13 ottobre 1986 n. 5986, 18 ottobre 1984 n. 5261, 13 giugno 1984 n. 3535, 10 maggio 1984 n. 2855, 3 maggio 1984 n. 2688.

⁵ In entrambe le situazioni considerate si demanda al giudice della delibazione di accettare la conoscenza-conoscibilità della simulazione in capo all'altro coniuge, introducendo tuttavia stringenti limitazioni ai poteri istruttori delle Corti d'Appello. Infatti, a parte l'apertura introdotta dalle pronunce delle Sezioni Unite 17 luglio 2014 nn. 16379 e 16380 per la dimostrazione della circostanza della prolungata convivenza coniugale, la giurisprudenza reputa che l'accertamento della conoscenza-conoscibilità dell'esclusione simulatoria posta in essere dall'altro contraente dovesse essere compiuto esclusivamente sulla base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti nel giudizio di delibazione, in quanto prodotti dalle parti. In tal senso, ad esempio, Cass. 25 giugno 2019 n. 17036, 19 ottobre 2007 n. 22011, 10 novembre 2006 n. 24047, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 13 maggio 1998 n. 4802, 3 giugno 1988 n. 3779, 7 marzo 1998 n. 2530, 14 marzo 1996 n. 2138, 10 gennaio 1991 n. 189, 10 gennaio 1991 n. 188, 19 marzo 1986 n. 1897, 20 novembre 1985 n. 5711, 6 settembre 1985 n. 4644, 23 agosto 1985 n. 4495. Secondo Cass. 10 gennaio 1991 n. 189 l'accertamento della conoscenza-conoscibilità delle altrui intenzioni simulatorie dovrebbe addirittura compiersi con esclusivo riferimento alle risultanze della sentenza delibanda. Tuttavia gli elementi di cui si discute non sono necessariamente rinvivibili nella decisione canonica, posto che la verifica della situazione psicologica del non simulante non rientra nell'oggetto specifico del processo canonico, volto specificamente a verificare se sia stata posta in essere l'esclusione da parte del preteso simulante, restando irrilevante la percezione o meno di essa in capo all'altro coniuge. Inoltre a rigore la produzione degli atti del procedimento ecclesiastico risulta preclusa dal divieto di consegna alle parti di copia di tali atti, stabilito dal can. 1598, § 1, del Codice di Diritto canonico e ribadito dall'art. 235 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Nel senso di consentire alla Corte d'Appello in sede di delibazione un'apposita attività istruttoria secondo le regole del giudizio ordinario per accettare la conoscenza o conoscibilità della riserva mentale del coniuge non simulante, Cass. 20 maggio 1985 n. 3083, 13 giugno 1984 n. 3535.

Ulteriore correttivo all'operatività del principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole discende dall'interpretazione che consente comunque la delibazione delle nullità matrimoniali canoniche per simulazione unilaterale, nonostante la mancata conoscenza o conoscibilità della volontà escludente in capo all'altro soggetto, nell'ipotesi in cui quest'ultimo rinunci a far valere in sede civile le proprie ragioni, non opponendosi al riconoscimento della sentenza ecclesiastica o addirittura invocandolo egli stesso⁶, con il risultato di attribuire alla parte privata la disponibilità dell'ordine pubblico che al contrario, in quanto posto a salvaguardia di valori essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento, esigerebbe di essere tutelato sempre e comunque, a prescindere dalla volontà e dagli interessi dei soggetti interessati.

La giurisprudenza ha poi ampliato il margine di discrezionalità del giudice della delibazione nel momento in cui, con riferimento alle differenze esistenti fra la disciplina canonica e quella civile in materia matrimoniale, ha introdotto la distinzione fra incompatibilità con l'ordine pubblico assoluta, che sussisterebbe “allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia”, ed incompatibilità relativa, che si avrebbe “quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili”. In virtù della menzionata distinzione è stato sancito il principio secondo cui “impediscono l'esecutività in Italia della sentenza 'ecclesiastica' solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce”⁷.

⁶ Fra le pronunce della Cassazione in tal senso: 25 giugno 2009 n. 14906, 11 novembre 2005 n. 21865, 7 dicembre 2005 n. 17078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 2 marzo 2001 n. 3056, 28 marzo 2001 n. 4457, 22 ottobre 1999 n. 11863, 11 giugno 1997 n. 5243, 19 maggio 1995 n. 5548, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 13 gennaio 1987 n. 142, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 6 dicembre 1985 n. 6129, 6 dicembre 1985 n. 6128, 12 gennaio 1984 n. 243. Di opposto tenore Cass. 14 novembre 1984 n. 5749, secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di un elemento essenziale del matrimonio non manifestata all'altro coniuge contrasta in ogni caso con l'ordine pubblico italiano, restando sottratta alla disponibilità ed all'iniziativa delle parti la rilevanza sulla pronuncia di delibazione.

⁷ Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809. In dottrina, per osservazioni in marito a detta sentenza, FRANCESCO ALICINO, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; Id., *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp.

In tempi più recenti, nella prospettiva del riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche la giurisprudenza ha attribuito rilevanza alla durata dell'unione sponsale, qualificando la prolungata convivenza coniugale come principio di ordine pubblico, ostativa in quanto tale alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

Alla base di detto orientamento sta ancora una volta la differente disciplina esistente nei due ordinamenti in materia matrimoniale. Al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, esigenza di particolare rilevanza soprattutto in materia di stato civile delle persone, nella legislazione italiana la facoltà di far valere l'invalidità del vincolo coniugale è soggetta a termini di decadenza, al contrario della nullità canonica che, in quanto assoluta ed insanabile, è rilevabile senza limiti di tempo. Va inoltre considerato come, al di là delle differenze esistenti sul piano della proponibilità dell'azione, l'ordinamento statale attribuisca valore prevalente al matrimonio-rapporto, mentre nel giudizio ecclesiastico sulla validità del vincolo viene in considerazione esclusivamente il matrimonio-atto, senza che abbiano rilievo, almeno sotto il profilo sostanziale, la durata e la consistenza della successiva vita coniugale.

La giurisprudenza statale in passato riteneva che tale differenza di disciplina non presentasse profili di contrasto con l'ordine pubblico e di conseguenza si potesse attribuire efficacia civile alla pronuncia canonica di nullità matrimoniale nonostante la declaratoria di invalidità del vincolo fosse intervenuta a distanza di molti anni dalla celebrazione del matrimonio, sul presupposto che la prolungata permanenza nel rapporto coniugale non potesse avere effetto sanante dell'invalidità iniziale né potesse essere interpretata come rinuncia a far valere l'originaria causa di nullità. In tal senso si era formato un orientamento

1-24; NICOLA BARTONE, *Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; Id., *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2008, pp. 1-11; STEFANO BARTONE, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; MARCO CANONICO, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, in *Dir. famiglia*, 2008, pp. 1895-1931; ANNA MARIA DE TULLIO, *Non delibabile la sentenza ecclesiastica di annullamento se l'infedeltà è precedente al matrimonio*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 39, pp. 66-68; PAOLO DI MARZIO, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; FABIO FRANCESCHI, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, errore, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 617-638; ENRICO GIARNIERI, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; STEFANIA LA ROSA, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, pp. 13-20; NATASCIA MARCHEI, *Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, pp. 220 ss.

costante e consolidato, avallato anche da pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite⁸.

In maniera innovativa rispetto a tale interpretazione è intervenuta Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343, pronunciata a sezione semplice, che ha al contrario ritenuto “ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio” in quanto, “riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”⁹.

In analoga direzione Cass. 8 febbraio 2012 n. 1780 che, richiamando la menzionata decisione, precisa che, “pur meritando adesione l’indirizzo giu-

⁸ Cass. 1° febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 19 febbraio 1991 n. 1709, 17 giugno 1990 n. 6551, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4700, sez. un 20 luglio 1988 n. 4701, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4702, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4703, 19 gennaio 1987 n. 404, 15 gennaio 1987 n. 241, 1° agosto 1986 n. 4916, 1° agosto 1986 n. 4908, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678, 3 maggio 1984 n. 2677. In materia di incapacità psichica negano rilevanza alla convivenza coniugale Cass. 18 febbraio 1985 n. 1370 e 12 aprile 1984 n. 2357. In senso contrario, a favore della rilevanza della convivenza quale motivo di contrasto con l’ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, 18 giugno 1987 n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.

⁹ In dottrina, sui contenuti e le problematiche sollevate da Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343, MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 726-727; GIUSEPPE DALLA TORRE, *La C.S.C.*, 20 gennaio 2011 n. 1343, *nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 1644-1649; PAOLO DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 734-737; MARIO FINOCCHIARO, *Sulla non contrarietà all’ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, pp. 73-77; NATASCIA MARCHEI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2012, pp. 5-6, 16-20; Id., *Ordine pubblico matrimoniale e «convivenza» dopo la celebrazione del matrimonio (commento a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, pp. 818-829; JUAN PASQUALI CERIOLI, *«Prolungata convivenza» oltre le nozze e mancata ‘delibazione’ della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. eccl.*, 2011, pp. 761-770; Id., *“Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011, pp. 3-7; ENRICO QUADRI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, pp. 195-201.

risprudenziale sopra citato, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità”. La decisione chiarisce inoltre che “in tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula... che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, – che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo – bensì di vera e propria convivenza significativa di un’instaurata *affectio familiae*, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci – per l’appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) – tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto”¹⁰.

A pochi mesi di distanza interviene in senso contrario la pronuncia del 4 giugno 2012 n. 8926, nella quale la Corte di Cassazione sottolinea come l’avvenuta recezione del sistema matrimoniale canonico comporti che “non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario”, precisando come il disposto dell’art. 123, secondo comma, c.c., che impedisce l’impugnazione del matrimonio decorso un certo periodo di tempo, “piuttosto che prevedere una sanatoria del “matrimonio-atto” ad opera del “matrimonio-rapporto”, configurerebbe una presunzione *iuris et de iure*, in assenza di impugnativa entro l’anno, di inesistenza della simulazione”. Sulla base di tali considerazioni viene dunque enunciato il principio di diritto secondo cui “la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico”¹¹.

¹⁰ Per maggiori ragguagli sulla sentenza in questione, MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2012, pp. 1-8; CARLOTTA IPPOLITI MARTINI, *I limiti alla delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario: la Cassazione distingue fra mera coabitazione e convivenza*, in *Famiglia e dir.*, 2012, pp. 1001-1007.

¹¹ In dottrina, sulla sentenza della Cassazione n. 8926 del 2012, MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale ed efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: il cerchio finalmente si chiude!*, in *Dir. famiglia*, 2012, pp. 1565-1576; Id., *Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (Nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2012, pp. 1-20; FEDERICA CASTELLI, *La convivenza coniugale non osta alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del*

Un’ulteriore pronuncia, Cass. 15 giugno 2012 n. 9844, ritiene che debba essere attribuito “rilievo, quale situazione ostante alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo... Ciò in quanto l’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. S.U. 2008/19809), con la conseguenza che, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, è proprio il matrimonio-rapporto, fondato sulla convivenza dei coniugi, ad avere una incidenza rilevante nell’ordine pubblico italiano, tale da impedire di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e specie se questa è durata per un certo tempo (Cass. 2003/3339; Cass. 2011/1343)”.¹²

Il contraddittorio scenario giurisprudenziale venutosi a creare a seguito delle ricordate pronunce richiedeva evidentemente una chiarificazione, demandata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali si sono pronunciate sul punto con le sentenze 17 luglio 2014 nn. 16379 e 16380, di identico tenore nelle motivazioni addotte e nei principi di diritto enunciati¹². In dette

matrimonio concordatario, in *Foro padano*, 2013, I, cc. 143-157; GIUSEPPE DALLA TORRE, “Specificità dell’ordinamento canonico” e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2013, pp. 1-15; MARCELLA FIORINI, *Il mancato rispetto dei precedenti a sezioni Unite indebolisce la funzione nomofilattica della Corte*, in *Guida al diritto*, 2012, n. 26, pp. 50-54; LUCA IANNACCONE, *Il Concordato (per ora) è salvo: la Cassazione rispetta gli Accordi di Villa Madama*, in *Famiglia e dir.*, 2013, pp. 24-40; GRAZIANO MIOLI, *Alcune riflessioni sulla convivenza coniugale quale elemento ostante alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce di una recente sentenza* (Cass., 4 giugno 2012, n. 8926), in *Ius Ecclesiae*, 2013, pp. 268-288; Id., *La convivenza coniugale quale elemento ostante alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2012, pp. 1-46.

¹² Per analisi e notazioni sulle pronunce delle Sezioni Unite, FRANCESCO ALICINO, *I ‘nodi’ della delibazione di sentenze ecclesiastiche e il ‘pettine’ delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 195-219; GIUSEPPE ALESSANDRO BENTIVOGLIO, *La durata triennale della convivenza coniugale e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Realtà forense*, 2014, n. 2, p. 7; RAFFAELE BOTTA, *Il primato dello Stato nella disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 94-100; MARCO CANONICO, *Delibrazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: un diritto o una chimera?*, *ibid.*, pp. 175-194; Id., *Delibrazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell’ago*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 25/2015, 13 luglio 2015, pp. 18-32; Id., *Le limitazioni giurisprudenziali al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Dir. e rel.*, vol. XX, 2015, n. 2, pp. 150-162; Id., *Prolungata convivenza coniugale come limite frapposto dalle Sezioni Unite al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Rass. giur. umbra*, 2015, pp. 35-53; VINCENZO CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l’efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*, in *Corriere giur.*, 2014, pp. 1196 ss.; GEREMIA CASABURI, *Nullità del matrimonio-atto e convivenza post-matrimoniale: le matrioske di piazza*

decisioni il Giudice di legittimità fa leva sul valore preminente da attribuire al matrimonio-rapporto nell'ordinamento statale, sottolineando che “un elemento essenziale del «matrimonio-rapporto» è certamente costituito dalla “convivenza” dei coniugi o “come coniugi” che, nell’attuale specifico significato giuridico di tale espressione, connota il rapporto matrimoniale in modo determinante”.

Le Sezioni Unite specificano quindi che il concetto di convivenza coniugale, ai fini che interessano in sede di delibazione, deve essere qualificato da requisiti particolari, ravvisati nella esteriorità e nella stabilità.

Riguardo al primo profilo si chiarisce che, per essere rilevante, la convivenza coniugale “deve essere esteriormente riconoscibile attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco e, perciò, essere anche dimostrabile in giudizio, da parte dell’interessato, mediante idonei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici assistite dai noti requisiti di cui all’art. 2729, primo comma, cod. civ.”.

Per quanto concerne poi la stabilità della convivenza, si specifica che “tale qualità – pur concordemente evocata... dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Corti europee quale connotato che la caratterizza nell’ambito del, o fuori dal, matrimonio – non è temporalmente determinata” e tuttavia “appare indispensabile individuare, secondo diritto e ragionevolezza, il periodo di tempo

Cavour, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 627-631; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell’Accordo “che apporta modificazioni al Concordato lateranense”*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 139-160, e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2014, 22 settembre 2014, pp. 1-26; NICOLA COLAIANNI, *Convivenza “come coniugi” e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo*, in *Giur. it.*, 2014, cc. 2111 ss.; Id., *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostanatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2014, pp. 1-27; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Qualche errore «supremo»*, in www.avvenire.it/Commenti/Pagine/qualche-errore-supremo.aspx, 24.7.14; PAOLO DI MARZIO, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: c’è ancora da lavorare*, in MARIA D’ARIENZO (a cura di), *Il diritto come “scienza di mezzo”*. *Studi in onore di Mario Tedeschi*, vol. II, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 885-918; SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *Eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio che tende a salvaguardare il coniuge più debole*, in *Guida al diritto*, 2014, n. 33, pp. 28-31; EMANUELA GIACOBBE, *Le sezioni unite tra nomofilachia e “nomofantasia”*, in *Dir. famiglia*, 2014, pp. 1416-1446; LUCIA GRAZIANO, *Per le Sezioni Unite la stabile convivenza coniugale ultra-triennale è situazione giuridica d’ordine pubblico ostanativa alla ‘delibazione’ di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2015, pp. 228-234; NATASCIA MARCHEI, *Le sezioni unite riscrivono, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale, la ‘delibazione’ delle sentenze ecclesiastiche*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014, n. 3, pp. 775-790; JILIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2014, pp. 1-23; VALERIO TOZZI, *Il ‘matrimonio concordatario’ e le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 1-2, pp. 161-173; AURORA VESTO, *La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari*, in *Diritto e processo*, Annuario giuridico della Università degli Studi di Perugia, 2014, pp. 13-32.

dalla celebrazione del matrimonio, trascorso il quale dalla convivenza coniugale con dette caratteristiche può legittimamente inferirsi anche una piena ed effettiva “accettazione del rapporto matrimoniale”, tale da implicare anche la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventualmente inficianti l’”atto” di matrimonio, che si considerano perciò “sanati” dall’accettazione del rapporto”. Per la determinazione di tale durata le Sezioni Unite, nella ritenuta assenza di specifico riferimento normativo, affermano di poter utilizzare per analogia il termine triennale previsto dal legislatore all’art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per considerare stabile il rapporto di coppia ai fini dell’adozione di un minore. Si conclude pertanto che “la convivenza dei coniugi, connotata dai più volte sottolineati caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di «ordine pubblico italiano»... osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario”¹³.

Sotto altro profilo le Sezioni Unite, pur sottolineando che “in linea di principio, per costante orientamento di questa Corte, la contrarietà di un atto all’ordine pubblico, sostanziale o processuale, attenendo a materie “indisponibili” dalle parti perché involgenti aspetti che trascendono interessi esclusivamente individuali, è questione rilevabile anche d’ufficio”, giungono a qualificare il rilievo aente ad oggetto la prolungata convivenza coniugale come eccezione in senso stretto, riservata in quanto tale alla sola parte privata interessata e preclusa invece al pubblico ministero, che interviene obbligatoriamente nei giudizi di delibazione. Si è infatti stabilito che “la convivenza ‘come coniugi’... come situazione giuridica d’ordine pubblico osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una ‘complessità fattuale’ strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal

¹³ Le pronunce di cui trattasi precisano che la convivenza coniugale, con le descritte caratteristiche, “quale “limite generale” d’ordine pubblico italiano” opera in presenza di qualsiasi motivo di nullità in quanto, diversamente opinando, “il giudice italiano... dovrebbe... procedere ad una interpretazione delle singole norme del codice di diritto canonico disciplinanti le fattispecie di nullità ivi previste... valicando così inammissibilmente i confini della giurisdizione nell’”ordine civile” ...”.

giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta –, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decaduta nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva...”¹⁴.

Ma l'affermata natura di eccezione in senso stretto significa altresì che, in presenza di una pronuncia di nullità matrimoniale, la circostanza della prolungata convivenza coniugale non possa essere rilevata neppure dal giudice della delibazione, nonostante costituisca compito specifico del medesimo accertare il mancato contrasto con l'ordine pubblico.

2. La decisione oggetto d'esame

La giurisprudenza di legittimità, dopo le ricordate sentenze a sezioni unite nn. 16379 e 16380 del 2014, si è sinora uniformata al principio di diritto in esse espresso, ritenendo che la convivenza ultratriennale dei coniugi costituisca situazione giuridica rilevante ai fini del contrasto con l'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in maniera tale da impedire l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica¹⁵.

È stata altresì confermata l'interpretazione secondo cui “la convivenza come coniugi come situazione giuridica d'ordine pubblico ostantiva alla di-

¹⁴ In relazione alla facoltà del convenuto di sollevare l'eccezione di cui trattasi, con l'onere di allegare i fatti su cui l'eccezione si fonda e proporre i relativi mezzi di prova, viene precisato che l'eventuale attività istruttoria “ha da svolgersi, secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione, con particolare rigore, in considerazione sia della complessità degli accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità fondamentali e personalissimi, sia del dovere di rispettare il divieto di «riesame del merito» della sentenza canonica, imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lettera b), n. 3, del Protocollo addizionale”. Pur con le ricordate limitazioni, nella materia considerata non opera dunque la preclusione per l'assunzione dei mezzi istruttori in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, sancita in relazione all'accertamento della conoscenza-conoscibilità delle intenzioni simulatorie del coniuge.

¹⁵ In tal senso, ad esempio, Cass. 8 ottobre 2018 n. 24729, 30 ottobre 2018 n. 27486, 15 maggio 2018 n. 11808, 19 dicembre 2016 n. 26188, 4 ottobre 2016 n. 19811, 28 gennaio 2015 n. 1622, 27 gennaio 2015 n. 1494. Al riguardo, in dottrina, VALENTINA BALBI, *Gli orientamenti della Suprema Corte sul matrimonio concordatario nel 2015*, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 73-76, la quale osserva che “tutte le sentenze della Corte di Cassazione del 2015 si attestano, naturalmente, per la piena conferma dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite Civili anche se offrono significative puntualizzazioni” (*Ibidem*, p. 74).

chiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (*exceptio iuris*) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge”¹⁶.

Per quanto concerne la dimostrazione della circostanza oggetto dell’eccezione in questione, per un verso è stato ribadito che compete al “coniuge convenuto nel giudizio di delibazione interessato a farla valere... l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti idonei ad integrare detta situazione giuridica di ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva”¹⁷. Ma è stato anche stabilito che “il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio può e deve essere smentito solo da una prova contraria a carico di chi agisce per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto coniugale effettivo”¹⁸. Con l’ulteriore precisazione che, “ai fini dell’accertamento della convivenza ultratriennale come elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, la sussistenza di una buona qualità della vita in comune, basata su solidarietà ed affetti, è del tutto irrilevante”¹⁹.

All’interno del rappresentato panorama giurisprudenziale si segnala tuttavia per una certa originalità di contenuti la pronuncia oggetto di considerazione, ovvero Cass. 26 novembre 2019 n. 30900²⁰, la quale, sebbene non si discosti dall’orientamento dettato dalle Sezioni Unite nel 2014 quanto alla ritenuta rilevanza della convivenza coniugale ultratriennale quale ostacolo alla delibazione delle nullità matrimoniali canoniche, offre tuttavia un’applicazione singolare del principio di diritto sancito in materia.

Oggetto centrale della decisione è la valutazione circa la sussistenza o meno della prolungata convivenza coniugale, da cui dipende la riconoscibilità della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo. Per quanto si evince dal tenore del provvedimento, a seguito dell’eccezione sollevata da parte convenuta

¹⁶ Cass. 12 settembre 2018 n. 22218. Nello stesso senso, Cass. 8 ottobre 2018 n. 24729, 19 dicembre 2016 n. 26188, 28 gennaio 2015 n. 1622.

¹⁷ Cass. 12 settembre 2018 n. 22218.

¹⁸ Cass. 8 febbraio 2017 n. 3315.

¹⁹ Cass. 24 maggio 2017 n. 13120.

²⁰ In dottrina, per osservazioni sulla pronuncia in esame, ALESSANDRO CESERANI, *La Cassazione torna su convivenza e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in www.olir.it, 11 dicembre 2019.

la Corte di merito aveva rigettato la domanda di delibazione ed il ricorrente dinanzi al Giudice di legittimità ha lamentato l’insussistenza, nella fattispecie, della circostanza in questione con i requisiti prescritti dalle Sezioni Unite, ovvero stabilità ed esteriorità, facendo leva sull’esistenza di una sua relazione adulterina e di una relazione con la moglie come da separati in casa a partire da pochi mesi dopo le nozze, sostenendo altresì la mancata continuità della convivenza coniugale e comunque la caratterizzazione della stessa come espressione di un matrimonio meramente formale.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso nella dichiarata applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite sulla rilevanza della prolungata vita coniugale, precisando che “il dato incontroverso (come nel caso in esame) della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostantiva al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi”. In altri termini, per superare l’eccezione di parte convenuta che faccia leva sulla convivenza coniugale ultratriennale non viene ritenuto sufficiente che parte attrice sostenga e dimostri che in effetti la relazione sponsale fosse stata mera apparenza.

Secondo la decisione in esame serve altro per vincere l’eccezione di cui trattasi, e precisamente “occorre perché tale dedotta mancanza di *affectione coniugalis* sia rilevante che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocabilmente all’esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione”, sicché anche la “mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale”²¹. Ne consegue, stando alle affermazioni della Corte, che solo qualora entrambe le parti riconoscano che la convivenza coniugale non presenta i caratteri della stabilità ed esteriorità si potrà ravvisare una situazione ostantiva al riconoscimento della nullità canonica. Ma il problema si pone proprio nelle ipotesi in cui non vi sia accordo delle parti sul punto, altrimenti si avrebbe una comune intenzione pro

²¹ In maniera analoga a quanto specificato da Cass. 24 maggio 2017 n. 13120 circa il mancato rilievo della buona qualità della vita in comune, viene in questa sede precisato che nella prospettiva considerata “appare irrilevante accertare se l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza”.

o contro la delibazione della sentenza ecclesiastica. È infatti nei casi in cui una parte invochi il riconoscimento di detta sentenza e l'altra voglia ostacolarlo che sorge la necessità di valutare il fondamento dell'eccezione avente ad oggetto la prolungata convivenza.

D'altra parte sono le stesse Sezioni Unite ad aver precisato che si tratta di eccezione che compete alla parte convenuta, costruzione che presuppone e legittima la possibilità di un contrasto tra le parti sul punto e di un contraddittorio al riguardo. Al contrario, la decisione oggetto di specifica considerazione suppone che non possa sussistere tale diversità di posizione processuale dal momento che pretende, per ritenere inefficace la circostanza di cui si discute, che entrambi i coniugi ne ravvisino l'inconsistenza. Eppure, se di eccezione di parte si tratta, tale natura legittima la possibilità di posizioni processuali differenti in capo alle parti. E va da sé che, se è consentito agli interessati assumere diversi atteggiamenti nel giudizio di delibazione, il necessario rispetto del principio del contraddittorio imponga di consentire a ciascuna parte di dimostrare il fondamento delle rispettive domande ed eccezioni²², mentre gli assunti che scaturiscono dall'annotata decisione, con la pretesa di una comune ammissione di sostanziale inconsistenza della vita coniugale, finiscono per impedire all'attore di confutare l'eventuale eccezione di parte convenuta.

Ed anzi, stando alle affermazioni contenute in sentenza, nelle quali per vincere l'evidenza di una convivenza coniugale ultratriennale si postula la necessità di "una cognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere coniugale della convivenza", sembrerebbe addirittura che per paralizzare la domanda di delibazione non sia più neppure necessario corredare l'apposita eccezione con la specificazione ed eventuale dimostrazione dei fatti a sostegno della stessa, come invece richiesto dalle Sezioni Unite. Infatti, una volta che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata, a determinare il rigetto della domanda di delibazione parrebbe sufficiente la mancanza di concorde riconoscimento dell'inconsistenza sostanziale della pur prolungata vita coniugale, riconoscimento che del resto è assurdo immaginare possa provenire dal soggetto che si oppone alla pretesa di parte attrice.

²² ALESSANDRO CESERANI, *La Cassazione torna su convivenza e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., osserva in proposito che "l'accertamento del giudice di merito, sempre secondo l'insegnamento delle S.U., non deve limitarsi al superamento del limite temporale individuato in tre anni, ma appunto rivolgersi all'intrinseca ed effettiva realizzazione della comunione spirituale e materiale, sostenuta dai doveri di responsabilità e solidarietà indicati dalla legge. Ne consegue che, una volta prospettata tempestivamente la predetta eccezione – la quale, si ricorda, deve essere considerata "in senso stretto", e quindi onere di chi invoca la convivenza come condizione ostativa alla delibazione – il giudice dovrà verificare l'allegazione di fatti specifici e rilevanti riguardanti l'effettività della convivenza coniugale e, in caso di contestazione, dovrà essere condotto sulla base delle deduzioni probatorie di parte, un puntuale accertamento istruttorio".

Sotto altro aspetto la decisione in esame suscita un ulteriore motivo di perplessità. Nella stessa infatti per conferire rilevanza alla mancanza di affectio coniugalis si richiede una concorde ammissione in tal senso da parte di entrambi i coniugi “al momento della proposizione della domanda di delibazione”. Parrebbe dunque, stando alla lettera del provvedimento, che il mero difetto di tale concorde ammissione sia di per sé sufficiente a determinare l’operatività della convivenza coniugale ultratriennale come ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, anche a prescindere dalla formulazione della relativa eccezione ad opera della parte convenuta. In altre parole, secondo l’interpretazione adottata nella pronuncia di cui si discute, in presenza di risultanze formali indicanti una vita matrimoniale di una certa durata, quale ad esempio il lasso di tempo intercorrente tra la celebrazione delle nozze e la domanda di separazione personale dei coniugi, ad impedire il riconoscimento della nullità canonica sarebbe sufficiente che il quadro circostanziale non sia confutato da entrambe le parti, anche senza che vi sia specifica eccezione processuale in tal senso. In tal modo sarebbe il giudice della delibazione a poter rilevare d’ufficio il contrasto con l’ordine pubblico e conferire rilevanza alla prolungata convivenza coniugale, ma tale modalità operativa si pone in aperto contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, come sopra ricordato, l’elemento in questione deve qualificarsi come oggetto di eccezione in senso stretto, nell’esclusiva disponibilità della parte privata convenuta in giudizio e non rilevabile autonomamente dal giudice. Anche sotto tale profilo l’applicazione dei sanciti principi di diritto operata dalla decisione in commento si rivela quanto meno opinabile.